



O.d.g. n. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Accordo in materia di rimborso delle spese di missione per gli Amministratori locali di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'articolo 5, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Richiesta ANCI ed UPI)

Finalità

Il presente Accordo mira ad assicurare l'uniforme applicazione presso gli Enti locali delle modifiche introdotte in materia di rimborso delle spese di missione degli Amministratori locali dall'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, tenendo conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica ivi contenute.

In particolare, viene convenuto che il rimborso delle spese di soggiorno - che devono essere documentate - non può superare l'80% degli importi indicati nel decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2009, sul quale è stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008.

Gli importi, indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, pertanto non costituiscono più rimborsi forfetari comunque spettanti, ma tetti massimi di rimborso non superabili.

Inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio non può, in ogni caso, superare i limiti del CCNL del personale dirigente degli Enti locali.

Il presente Accordo viene stipulato nelle more dell'adozione del nuovo decreto interministeriale sul rimborso delle spese di missione - che sostituirà il citato decreto interministeriale del 12 febbraio 2009 - e viene convenuto che in detto nuovo decreto non potranno comunque essere superati i limiti di rimborso fissati nel presente Accordo.

Esiti istruttori

L'ANCI e l'UPI, con note del 16 settembre, e l'UNCCEM, con nota del 17 settembre 2010, hanno espresso assenso tecnico sull'Accordo in esame, predisposto a seguito delle riunioni tecniche del 27 luglio 2010 e del 9 settembre 2010 con i Ministeri interessati.

Si sottopone l'Accordo alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Direttore
Dott.ssa Marcella Castronovo



D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

84. Rimborso delle spese di viaggio.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ⁽¹⁵⁴⁾.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ⁽¹⁵⁵⁾.

(154) Comma così modificato dalle lettere *a*) e *b*) del comma 9 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 febbraio 2009.

(155) Articolo così sostituito dal comma 27 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Il presente articolo corrispondeva all'art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Accordo di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del in materia di rimborso delle spese di missione per gli amministratori locali di cui all'art. 84 del TUEL come modificato dall'art. 5 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

- VISTO** l'art. 9 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede le funzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** l'art. 5, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che modifica l'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare un'uniforme applicazione della disposizione a fronte di difficoltà interpretative da parte degli enti locali;
- TENUTO CONTO** delle finalità di riduzione e contenimento della spesa pubblica contenute nella manovra finanziaria recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- ACQUISITO** l'assenso del Governo e delle Autonomie locali;

Sancisce il presente accordo

1. Le modifiche apportate all'art. 84 del TUEL comportano una riduzione complessiva dei costi dovuti per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, che debbono essere effettivamente sostenute e documentate, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
2. Il rimborso delle spese di soggiorno, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 84, comma 1, del TUEL, come modificato dall'art. 5, comma 9, del dl 78/2010, non può superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, adottato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che non possono più essere considerati come rimborsi forfetari comunque spettanti, ma come tetto massimo di spesa non superabile.

15 SET. 2010





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3. Fermo restando i limiti previsti al punto 2, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali.
4. Le misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale di cui all'art. 3 del decreto di cui al comma 2, non possono essere più incrementate fino al 15%.
5. Gli enti locali possono ulteriormente rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e finanziaria.
6. Il decreto interministeriale di cui al punto 2 rideterminerà il limite massimo del rimborso delle spese, che comunque non dovrà essere superiore a quanto convenuto nel presente accordo

15 SET. 2011

